

aran

AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI

ARAN - Protocollo Uscita



N.0012122/2018 del 31/05/2018

*Direzione Contrattazione I
UO Stato, enti ed agenzie*

Al Ministero Economia e Finanze
Dipartimento dell'Amministrazione Generale del
Personale e dei Servizi
Direzione del Personale
Ufficio V
PEC: dpc.dag@pec.mef.gov.it

*Risposta a nota prot. n. 0047956 del 20/4/2018
Prot. ARAN E. n. 0008513/2018*

Oggetto: permessi orari per particolari motivi personali o familiari (art. 32 del CCNL Comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12/2/2018).

Con la nota a cui si risponde, è richiesto il parere di questa Agenzia sulle seguenti problematiche:

- 1) poiché l' art. 32 comma 2 lett. b) non consente la fruizione dei permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari per frazione di ora e la lett. d) vieta di cumulare nella stessa giornata detti permessi con altre tipologie di permessi orari, si chiede se sia possibile consentire la fruibilità dei permessi in esame anche a minuti per i periodi eccedenti la prima ora;
- 2) quale sia la corretta applicazione dell'istituto nel caso in cui nell'arco della stessa giornata lavorativa, dopo aver fruito di un permesso retribuito ex art. 32 o art. 35 del CCNL Funzioni Centrali, si rendesse necessario ricorrere anche ai permessi previsti dall' art. 33 della legge 104/92 o dall' art. 39 del d.lgs. 151/2001, considerato che il suddetto art. 32 stabilisce il divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva;
- 3) se si verifica una disparità di trattamento nei confronti dei dipendenti a tempo parziale, i quali, in virtù del riproporzionamento delle diciotto ore di permesso, anche lavorando tutti i giorni sei ore, non potranno assentarsi per tre giorni interi.

Primo punto

La clausola in esame (art. 32, comma 2, lett. b) è finalizzata ad evitare una eccessiva frammentazione dei permessi, che potrebbe essere determinata da un utilizzo dell'istituto periodico o frequente, anche se temporalmente circoscritto nella durata.

Coerentemente con tale finalità, evitando al contempo problematiche applicative non facilmente gestibili, si ritiene che l'espressione "*non sono fruibili per frazione di ora*" possa essere interpretata nel senso che i permessi in questione non sono fruibili per un arco temporale inferiore ad una sola ora.

Conseguentemente, il dipendente non potrà fruirne per 20 o anche per 50 minuti, mentre si ritiene possibile, in coerenza con la finalità ricordata, l'utilizzo per periodi composti da un'ora o da un

VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483.231-232
FAX +39.06.32483.252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

PC

numero intero di ore, seguiti da frazioni di ora (ad esempio, un'ora e quindici minuti, un'ora e trenta, due ore e venti ecc.).

Secondo punto

La clausola in esame (art. 32, comma 2, lett. d) è finalizzata ad evitare che, attraverso la fruizione nell'arco della stessa giornata, dei permessi per motivi personali e familiari, unitamente ad altre tipologie di permessi, l'assenza del dipendente si protragga per l'intera giornata o per buona parte di essa, con conseguenze negative in termini di efficienza ed efficacia dell'attività dell'amministrazione e dei servizi erogati.

Preliminarmente, si osserva che tale clausola consente certamente la fruizione, nella stessa giornata, di più di un permesso per motivi personali e familiari (ad esempio, fruizione di un permesso di un'ora, seguito da rientro al lavoro e dalla fruizione di altro permesso della medesima tipologia di un'altra ora). Infatti, il limite, ivi previsto, alla fruizione nella stessa giornata, congiuntamente ad altri permessi, riguarda solo "altre tipologie di permessi fruibili ad ore" e, quindi, non anche altri permessi della medesima tipologia.

In ogni caso, pur confermando che le corrette modalità di applicazione debbano tendere a non snaturare la ratio e le finalità dell'istituto, si è dell'avviso che le amministrazioni possano individuare alcuni spazi di flessibilità applicativa, tenuto conto che il limite alla fruizione è posto al fine di tutelare un interesse organizzativo delle stesse.


In tale ottica, sulla base di modalità definite in modo uniforme per tutti i lavoratori, si ritiene possibile consentire, ad esempio, la fruizione del permesso per motivi personali e familiari - ferme restando, in ogni caso, le valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio - anche nei casi in cui, nella stessa giornata, il dipendente abbia fruito o intenda fruito di altra tipologia di permesso orario, che configuri un suo diritto soggettivo, non limitato da alcuna valutazione di compatibilità con le esigenze di servizio, come nel caso dell'art. 33 della legge n. 104/1992 o dell'art. 39 del d. lgs n. 151/2001.

Terzo punto

Per quanto riguarda il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale, in continuità con la previgente disciplina contrattuale ed in coerenza con i principi generali che regolano tale tipologia di rapporto di lavoro, la clausola prevede espressamente il riproporzionamento del monte ore annuo di 18 ore (art. 32, comma 4). Trattandosi di permesso fruito su base oraria, il riproporzionamento va effettuato in tutti i casi di part-time (verticale, orizzontale e misto).

Per coerenza ed al fine di assicurare trattamenti uniformi con il personale a tempo pieno, si è altresì dell'avviso che, nel caso di part-time orizzontale, caratterizzato da una ridotta prestazione oraria su tutti i giorni lavorativi, debba procedersi anche al riproporzionamento delle sei ore, previste dal comma 2, lett. e), quale decurtazione convenzionale del monte ore, in caso di fruizione del permesso per l'intera giornata.

Distinti saluti.

Il Direttore
Pierluigi Mastrogiuseppe


VIA DEL CORSO 476
00186 ROMA
TEL. +39.06.32483.231-232
FAX +39.06.32483.252
PEC: protocollo@pec.aranagenzia.it
C.F. 97104250580

PC

h